

DELIBERA N. 230/10/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ L'INFORMATORE S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN AMBITO LOCALE "TELENOSTRA") PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 5 BIS COMMA 4 DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 ottobre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 79/10/DICAM - PROC. 2153/ZD, datato 1 giugno 2010 e notificato in data 21 giugno 2010, con il quale è stata contestata alla società L'Informatore S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale, denominata Telenostra, con sede in Caserta, alla via Vivaldi, 47, la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 bis, comma 4 della delibera 538/01/CSP nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 24 e 25 febbraio 2010; in particolare si è contestato che il giorno 24 febbraio 2010 sono andate in onda sull'emittente televisiva in questione televendite, dalle ore 14.40.41 alle ore 15.00.36 e dalle ore 18.17.12 alle ore 18.27.06 e il giorno 25 febbraio 2010 dalle ore 09.03.05 alle ore 10.02.14, dalle ore 10.30.23 alle ore 10.59.57 e dalle ore 18.17.12 alle ore 18.27.08 aventi ad oggetto l'offerta di vendita di arredi, casalinghi, biancheria accessori per il corredo e pentole e accessori vari per la casa, senza che fossero indicati il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA;

RILEVATO che la parte, con memoria difensiva (prot. n. 47036) pervenuta in data 27 luglio 2010, nonché in sede di audizione in data 1 luglio 2010, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio ovvero, in subordine, l'irrogazione della sanzione minima prevista, ha specificato che *“all’inizio e alla fine delle televendite oggetto di contestazione appaiono delle videate che riportano i dati del venditore. Nel corso della televendita una funzione informatica nota come banner provvede a mandare in onda una scritta scorrevole che ad intervalli regolari indica i dati del venditore”*; la mancanza della scritta in sovrapposizione *“messaggio promozionale”* è derivata dalle disfunzioni tecnologiche relative al software nel periodo interessato dal passaggio al digitale e dalle difficoltà operative ad esso connesse. Con l'acquisto di un software completamente automatizzato per i messaggi promozionali l'inconveniente è stato eliminato; in particolare, la parte sostiene che *“tali anomalie non imputabili a ns. responsabilità possono aver causato nelle giornate contestate i problemi segnalati nella contestazione in oggetto”*;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte non possa essere accolto, in quanto:

- dalla visione della registrazione della programmazione televisiva oggetto di contestazione risulta che le televendite in esame sono state trasmesse, senza che fossero indicati il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA, così come dispone l'art. 5 bis, comma 4 citato;
- il riferimento alle difficoltà tecniche connesse al passaggio dall'analogico al digitale che avrebbero comportato disfunzione al software e, quindi, alle modalità di messa in onda di messaggi pubblicitari è generico e assurge a mera affermazione di principio non supportata da idonea e specifica documentazione da cui desumere quanto asserito dall'emittente televisiva Telenostra, anche perché la società concessionaria è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui la concessione si riferisce;
- sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società L'Informatore S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale, denominata Telenostra, con sede in Caserta, alla via Vivaldi, 47, la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 bis, comma 4 della delibera 538/01/CSP nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 24 e 25 febbraio 2010 oltre ogni ragionevole tolleranza;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari in ambito locale, senza che siano stati indicati il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

quantunque la società in questione abbia sostenuto l'essersi verificate difficoltà tecniche connesse al passaggio dall'analogico al digitale, tali da comportare disfunzione al software e, quindi, alla messa in onda di messaggi pubblicitari diffusi i giorni 24 e 25 febbraio 2010, nonché di aver provveduto all'acquisto di un software completamente automatizzato, al fine di eliminare "*gli inconvenienti segnalati*", tuttavia non risulta effettivamente documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare le conseguenze della violazione in questione, anche perché la società concessionaria è sempre tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui la concessione si riferisce;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00) pari al minimo edittale corrispondente ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) moltiplicata per n. 5 episodi oggetto di rilevazione della violazione della disposizione contenuta nell' art. 5 bis, comma 4 della delibera 538/01/CSP secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 5 bis, comma 4 della delibera 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società L'Informatore S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale, denominata Telenostra, con sede in Caserta, alla via Vivaldi, 47 di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 230/10/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 230/10/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 21 ottobre 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola